

Gazzetta ufficiale

L 204

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

64° anno

10 giugno 2021

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento delegato (UE) 2021/930 della Commissione, del 1° marzo 2021, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare la natura, la gravità e la durata di una recessione economica di cui l'articolo 181, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 182, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento ⁽¹⁾ 1
- ★ Regolamento delegato (UE) 2021/931 della Commissione, del 1° marzo 2021, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo per individuare le operazioni in derivati con uno o più fattori di rischio significativi ai fini dell'articolo 277, paragrafo 5, la formula per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse e il metodo per determinare se un'operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, o nel più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio ai fini dell'articolo 279 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), nel metodo standardizzato per il rischio di controparte ⁽¹⁾ 7
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/932 della Commissione, del 9 giugno 2021, che sospende l'autorizzazione del lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc) e del lasalocid A sodico (Avatec 150 G) come additivi per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Zoetis Belgium S.A.) ⁽¹⁾ 13
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/933 della Commissione, del 9 giugno 2021, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda alcune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19 16
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione, del 9 giugno 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina classica ⁽¹⁾ 18

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2021/935 del Consiglio, del 3 giugno 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 13ª riunione del comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia in merito all'adozione di modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi relative alle locomotive e al materiale rotabile per il trasporto di passeggeri, ai carri merci e all'accessibilità del sistema ferroviario per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, all'adozione delle prescrizioni tecniche uniformi applicabili alla composizione dei treni e ai controlli della compatibilità con la tratta e al sottosistema «infrastruttura», all'aggiornamento di riferimenti ai documenti di cui all'appendice I delle prescrizioni tecniche uniformi relative all'applicazione telematica per il trasporto merci, nonché in merito alla revisione dell'ATMF in relazione ai soggetti responsabili della manutenzione** 39

 - ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2021/936 della Commissione, del 3 giugno 2021, relativa alle norme armonizzate per le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2019/2023 e del regolamento delegato (UE) 2019/2014** 42
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018)** 47

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/930 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 2021

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare la natura, la gravità e la durata di una recessione economica di cui l'articolo 181, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 182, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 181, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 182, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 181, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti, ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi o ai pool di rating, di impiegare stime interne della LGD adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Analogamente, l'articolo 182, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento impone agli enti di impiegare stime interne dei fattori di conversione (CF) adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo.
- (2) Date le specificità dei diversi portafogli, gli enti dovrebbero identificare fasi recessive separatamente per ciascun tipo di esposizione, come definito dall'articolo 142, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (3) La natura di una recessione economica per un determinato tipo di esposizione dovrebbe essere specificata con riferimento all'insieme di indicatori economici che sono considerati variabili esplicative del ciclo economico o indicatori del ciclo economico che è specifico per quel tipo di esposizione. L'insieme di indicatori economici dovrebbe comprendere indicatori sia macroeconomici sia relativi al credito. Ciò al fine di garantire che l'ente identifichi, in linea generale, la stessa recessione economica per i tipi di esposizioni comparabili.
- (4) Anche se a seguito di una recessione economica il livello delle LGD effettive e dei CF effettivi può essere sostanzialmente superiore alla media di lungo periodo, le condizioni che caratterizzano una recessione economica non dovrebbero essere considerate equivalenti alle condizioni utilizzate per le prove di stress. Le condizioni utilizzate per le prove di stress possono essere più gravi e potenzialmente utilizzare scenari più estremi che non sono necessariamente basati su osservazioni storiche. Il regolamento (UE) n. 575/2013 e gli atti delegati che lo integrano prevedono in modo adeguato lo svolgimento delle prove di stress nei casi in cui queste siano richieste, e le disposizioni relative alle stime interne della LGD e dei CF non rientrano tra tali casi. Per specificare una recessione economica ai fini delle stime interne della LGD e dei CF è opportuno invece basarsi sulle condizioni economiche osservate storicamente.

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

- (5) La gravità di una recessione economica dovrebbe essere specificata facendo riferimento ai valori per 12 mesi peggiori osservati su un arco temporale storico adatto all'insieme di indicatori economici che caratterizzano la natura di una recessione per il tipo particolare di esposizione oggetto d'esame. Per ciascun indicatore economico dell'insieme, dovrebbe essere utilizzato il valore per 12 mesi peggiore perché consente di trovare un equilibrio tra l'identificazione delle condizioni osservate più gravi e la stabilità delle stesse in un arco temporale adeguato. Tale approccio è stato scelto per la semplicità del periodo di 12 mesi e perché una media più lunga potrebbe diluire le condizioni avverse osservate per un indicatore economico. Da un lato, valori più frequenti, ad esempio valori trimestrali, potrebbero essere influenzati da effetti stagionali. Dall'altro, valori meno frequenti, ad esempio valori che rappresentano una media di 36 mesi, potrebbero nascondere condizioni gravi.
- (6) Anche per gli indicatori economici comunicati su base annuale, i 12 mesi ai quali gli indicatori si riferiscono non sono necessariamente gli stessi in tutti i casi. Alcuni indicatori si riferiscono all'anno civile, altri all'esercizio finanziario, altri all'esercizio fiscale e così via. Per identificare le recessioni economiche, dovrebbe quindi essere possibile, sia per gli indicatori economici comunicati su base annuale sia per gli indicatori comunicati su base più frequente, utilizzare periodi di 12 mesi che cominciano in qualsiasi momento dell'anno.
- (7) Dato che un tipo di esposizione può comprendere esposizioni relative a differenti attività, settori e aree geografiche, una recessione economica per un tipo di esposizione può comprendere uno o più «periodi di recessione». Un periodo di recessione dovrebbe essere identificato come uno specifico periodo di tempo in cui un indicatore economico pertinente mostra il suo valore per 12 mesi peggiore. Se due o più indicatori economici raggiungono simultaneamente o in un breve lasso di tempo i massimi o i minimi che rappresentano il valore per 12 mesi peggiore osservato, tali indicatori economici dovrebbero essere tutti attribuiti allo stesso periodo di recessione. Il motivo per cui è consentita la possibilità di una recessione economica che comprenda più di un periodo di recessione differente è per garantire che ogni indicatore economico pertinente sia preso in considerazione per specificare periodi di recessione non sovrapposti da analizzare nel contesto di una stima della LGD in caso di recessione e di una stima dei CF in caso di recessione.
- (8) Al fine di evitare un'eccessiva complessità, è opportuno stabilire un elenco di indicatori economici da prendere in considerazione in tutti i casi. Tuttavia, data la specificità di particolari portafogli, gli enti dovrebbero anche prendere in considerazione quegli indicatori economici ulteriori che sono considerati variabili esplicative o indicatori del ciclo economico che è specifico per quel tipo di esposizione.
- (9) Data l'ampia varietà geografica e settoriale dei portafogli, non è possibile stabilire con precisione le fonti di dati che devono essere utilizzate in ogni giurisdizione e in ogni settore per ogni indicatore nell'elenco. Inoltre, ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, agli enti è già richiesto di utilizzare dati accurati e di avere solidi meccanismi con cui validare la stima di tutti i parametri di rischio. Di conseguenza, gli enti sono comunque tenuti a dimostrare l'accuratezza e l'affidabilità delle fonti di dati utilizzate per ottenere i valori degli indicatori. Pertanto non è necessario stabilire nel presente regolamento norme specifiche che precisano le fonti di dati da utilizzare.
- (10) Gli enti dovrebbero utilizzare fonti di dati adeguate e affidabili, ma non dovrebbero essere tenuti ad acquisire dati sugli indicatori economici disponibili se i costi di tale operazione sono sproporzionati, tenuto conto del tipo di indicatore e della rilevanza del tipo di esposizione oggetto d'esame rispetto agli altri tipi di esposizione nel portafoglio.
- (11) A seconda dei casi, gli indicatori economici devono essere considerati in assoluto o in variazione, tenendo conto del modo in cui l'indicatore economico è segnalato normalmente e della misura in cui è in grado di evidenziare ciclicità.
- (12) Un indicatore economico dovrebbe essere incluso nell'insieme di indicatori economici pertinenti solo una volta per ogni giurisdizione, o, a seconda dei casi, per ogni area geografica più ridotta che rappresenta una quota rilevante del tipo di esposizioni oggetto d'esame. Questo per garantire che l'insieme di indicatori rifletta fedelmente la combinazione geografica delle esposizioni in quel tipo di esposizioni. La stessa norma dovrebbe essere applicata a ciascun settore industriale che rappresenta una quota rilevante del tipo di esposizioni. È opportuno che gli enti possano raggruppare diverse giurisdizioni o settori per l'identificazione di una recessione economica solo nel caso in cui tali giurisdizioni o settori presentano forti movimenti correlati nei valori effettivi degli indicatori economici.
- (13) L'arco temporale storico durante il quale viene stimato un dato indicatore economico dovrebbe essere specificato. Per ciascun indicatore economico dovrebbe essere stabilito un arco temporale predefinito di 20 anni. Questo per garantire che il periodo storico di osservazione comprenda almeno due cicli economici. Tuttavia, nel caso in cui i 20 anni non contengano valori sufficientemente gravi, gli enti dovrebbero esaminare periodi antecedenti nello

storico dei dati. I valori sono da ritenersi «non sufficientemente gravi» se la variabilità dell'indicatore economico all'interno di tale periodo di osservazione di 20 anni non è rappresentativa del probabile intervallo di variabilità di tale indicatore in futuro.

- (14) Per motivi di semplicità e comparabilità, il periodo di recessione dovrebbe avere una durata di almeno 12 mesi. Tale periodo di tempo dovrebbe essere considerato come il minimo possibile per garantire una maggiore precisione dei risultati. Quando il valore o i valori più gravi per l'indicatore o gli indicatori economici legati a un periodo di recessione implicano una fase di recessione più lunga, gli enti dovrebbero utilizzare una durata più lunga. La durata di un periodo di recessione dovrebbe riflettere le condizioni sfavorevoli nei comportamenti ciclici specifici del tipo di esposizioni oggetto d'esame, piuttosto che cambiamenti strutturali nell'economia che determinano degli effetti a lungo termine sui valori degli indicatori economici.
- (15) I requisiti per la stima delle LGD e dei CF contenuti nel regolamento (UE) n. 575/2013 impongono agli enti di documentare l'assetto e i particolari operativi dei loro sistemi di rating, incluso l'assetto dei loro processi per identificare le recessioni economiche, e di conservare la documentazione che comprova l'osservanza dei requisiti di stima di tale regolamento. Il regolamento (UE) n. 575/2013 impone inoltre agli enti di rivedere le proprie stime delle LGD e dei CF e tutti i dati necessari a effettuare tali stime ogniqualvolta emergano nuove informazioni e, in ogni caso, almeno con cadenza annuale.
- (16) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate tra loro dato che riguardano la natura, la gravità e la durata di una recessione economica che interessa due differenti parametri di rischio utilizzati entrambi per l'applicazione del metodo basato sui rating interni (IRB), vale a dire le stime interne della LGD e le stime interne dei CF. Per garantire la coerenza tra le disposizioni necessarie per identificare le recessioni economiche per le LGD e le disposizioni necessarie per identificare le recessioni economiche per i CF e che esse entrino in vigore contemporaneamente, e per garantire l'immediato accesso a tali disposizioni, è auspicabile includere in un unico regolamento le norme tecniche di regolamentazione di cui l'articolo 181, paragrafo 3, e le norme tecniche di regolamentazione di cui l'articolo 182, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (17) Data l'interazione con altri atti dell'Unione rilevanti per le stime interne della LGD e dei CF, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata al 1° gennaio 2021. In particolare, gli enti dovranno rispettare la soglia di rilevanza rivista fissata dalle autorità competenti ai sensi del regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione ⁽²⁾.
- (18) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (19) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali in conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e ha chiesto il parere del gruppo di parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell'articolo 37 di tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Specificazione della natura, della gravità e della durata di una recessione economica

1. Ai fini dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 182, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, una recessione economica deve essere identificata per ciascun tipo di esposizione, come definito dall'articolo 142, paragrafo 1, punto 2, di tale regolamento.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (GU L 32 del 6.2.2018, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Nell'identificazione di una recessione economica per un dato tipo di esposizioni si applicano le seguenti norme di specificazione:

- (a) la natura di una recessione economica è caratterizzata da un insieme di indicatori economici che sono classificati come pertinenti per le esposizioni incluse in un tipo di esposizioni in conformità con le regole di cui all'articolo 2 («l'insieme di indicatori pertinenti»);
- (b) la gravità di una recessione economica è indicata dal valore peggiore osservato relativo a un periodo di 12 mesi («il valore per 12 mesi peggiore»), per ciascun indicatore economico nell'insieme di indicatori pertinenti, su un arco temporale storico determinato per tale indicatore economico conformemente all'articolo 3 («l'arco temporale applicabile»);
- (c) una recessione economica si compone di uno o più periodi di recessione distinti che coprono i massimi e i minimi che rappresentano i valori per 12 mesi peggiori per gli indicatori economici nell'insieme di indicatori pertinenti; la durata di ognuno di questi periodi di recessione è determinata conformemente all'articolo 4 («la durata di un periodo di recessione»).

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), i periodi di 12 mesi ai quali si riferiscono i valori per un indicatore economico possono iniziare in qualsiasi momento all'interno dell'arco temporale applicabile.

4. Ai fini del paragrafo 2, lettera c):

- (a) un periodo di recessione è un periodo di tempo in cui un indicatore economico raggiunge il suo valore per 12 mesi peggiore;
- (b) se per due differenti indicatori economici significativamente correlati si raggiungono simultaneamente o in un breve lasso di tempo i massimi o i minimi che rappresentano i valori per 12 mesi peggiori, i periodi di recessione nei quali questi indicatori raggiungono il loro valore per 12 mesi peggiore devono essere considerati come un singolo periodo di recessione comprendente i valori per 12 mesi peggiori per tutti questi indicatori.

Articolo 2

Insieme di indicatori pertinenti

1. I seguenti indicatori economici sono classificati come pertinenti per le esposizioni all'interno di un dato tipo di esposizioni:

- (a) per tutti i tipi di esposizioni:
 - i) prodotto interno lordo (PIL);
 - ii) tasso di disoccupazione;
 - iii) tassi di default aggregati forniti da fonti esterne, se disponibili;
 - iv) perdite su crediti aggregate fornite da fonti esterne, se disponibili;
- (b) oltre agli indicatori economici elencati alla lettera a)
 - i) per esposizioni verso imprese o verso piccole e medie imprese (PMI) al dettaglio: indici settoriali specifici;
 - ii) per esposizioni relative a immobili residenziali verso imprese debtrici o debitori al dettaglio: prezzi degli immobili residenziali o indici dei prezzi degli immobili residenziali;
 - iii) per esposizioni relative a immobili non residenziali verso imprese debtrici o PMI al dettaglio debtrici: prezzi degli immobili non residenziali o indici dei prezzi degli immobili non residenziali, e prezzi di locazione degli immobili non residenziali o indici dei prezzi di locazione degli immobili non residenziali;
 - iv) per esposizioni al dettaglio diverse da quelle di cui i punti i), ii) o iii): debito totale delle famiglie e reddito personale disponibile, in ciascun caso, se disponibile;
 - v) per esposizioni da finanziamenti specializzati:
 - nel caso di immobili: prezzi degli immobili o indici dei prezzi degli immobili, prezzi di locazione degli immobili o indici dei prezzi di locazione degli immobili residenziali, non residenziali o industriali a seconda dei casi;
 - nel caso di finanziamento di progetti (project finance): prezzi dei prodotti sottostanti forniti;

- nel caso di finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (object finance): indici per il tipo o i tipi di garanzie reali pertinenti;
 - nel caso di finanziamento su merci (commodity finance): prezzi o indici dei prezzi per il tipo di merce pertinente;
- vi) per esposizioni verso enti: indici dei crediti finanziari;
- (c) oltre agli indicatori economici elencati nelle lettere a) e b), tutti gli altri indicatori economici che sono considerati variabili esplicative del ciclo economico o indicatori del ciclo economico specifico per il tipo di esposizione oggetto d'esame.

2. Gli indicatori economici identificati per le esposizioni all'interno di un tipo di esposizioni conformemente al paragrafo 1 riflettono la distribuzione geografica e, se del caso, la distribuzione settoriale delle esposizioni all'interno di un tipo di esposizioni.

A tale fine, un indicatore economico è incluso nell'insieme di indicatori pertinenti come segue:

- (a) una volta per ciascuna giurisdizione o, se del caso, una volta per ciascuna area geografica all'interno di una giurisdizione interessata da una quota rilevante di tale tipo di esposizioni; e
- (b) una volta per ciascun settore, se del caso, interessato da una quota rilevante di tale tipo di esposizioni.

Tuttavia, nel caso in cui gli indicatori economici da includere conformemente al secondo comma presentino forti movimenti correlati tra differenti giurisdizioni o, se del caso, differenti aree geografiche all'interno di una giurisdizione o, se del caso, differenti settori, può essere scelto un indicatore economico comune per riflettere nel loro complesso tali giurisdizioni, aree geografiche o settori.

Articolo 3

Determinazione dell'arco temporale applicabile

Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), l'arco temporale storico applicabile per un indicatore economico è il periodo di 20 anni che termina nel momento in cui l'ente identifica la recessione economica conformemente al presente regolamento. Tuttavia, se la variabilità di un indicatore economico all'interno di tale periodo di 20 anni non è rappresentativa del probabile intervallo di variabilità di tale indicatore in futuro, l'arco temporale storico applicato a tale indicatore deve essere esteso in modo che fornisca valori rappresentativi di tale probabile intervallo di variabilità.

Articolo 4

Durata di un periodo di recessione

Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), la durata di un periodo di recessione è determinata come segue:

- (a) in un caso di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), il singolo periodo di recessione è un periodo con durata sufficiente a comprendere tutti i massimi e i minimi che rappresentano i valori per 12 mesi peggiori osservati per i diversi indicatori economici associati a tale singolo periodo di recessione.
- (b) in tutti i casi, rientranti o meno nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), se i vari valori per 12 mesi per l'indicatore economico o per gli indicatori economici osservati nell'arco temporale applicabile non si discostano significativamente dal loro valore per 12 mesi peggiore per un periodo di tempo specifico e continuo nell'arco temporale applicabile, il periodo di recessione dura abbastanza da riflettere la gravità prolungata osservata per l'indicatore o gli indicatori economici oggetto d'esame;
- (c) in tutti i casi, rientranti o meno nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), se l'indicatore o gli indicatori economici presentano massimi o minimi adiacenti a quelli rappresentanti i valori per 12 mesi peggiori osservati nell'arco temporale applicabile per l'indicatore o gli indicatori economici oggetto d'esame e se gli stessi massimi o minimi adiacenti non si discostano significativamente dal valore per 12 mesi peggiore osservato nell'arco temporale applicabile per tale indicatore o tali indicatori e se gli stessi massimi o minimi adiacenti sono collegati alla stessa condizione economica complessiva, il periodo di recessione dura abbastanza da riflettere l'intero periodo prolungato all'interno del quale si osservano tali massimi o minimi adiacenti;
- (d) nei casi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), dove non si applicano né la lettera b) né la lettera c) di questo articolo, il periodo di recessione è il periodo di 12 mesi al quale si riferisce il valore per 12 mesi peggiore.

*Articolo 5***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/931 DELLA COMMISSIONE
del 1° marzo 2021

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo per individuare le operazioni in derivati con uno o più fattori di rischio significativi ai fini dell'articolo 277, paragrafo 5, la formula per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse e il metodo per determinare se un'operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, o nel più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio ai fini dell'articolo 279 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), nel metodo standardizzato per il rischio di controparte

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 277, paragrafo 5, terzo comma, e l'articolo 279 bis, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno che gli enti individuino i fattori di rischio di un'operazione in derivati determinando i fattori di rischio da cui dipendono i flussi di cassa di tale operazione. Per garantire che gli enti seguano un approccio armonizzato in tale individuazione, è opportuno che considerino almeno i fattori di rischio elencati nella parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (2) Il metodo per identificare le operazioni in derivati con un solo fattore di rischio significativo, al fine di attribuire tali operazioni alla categoria di rischio pertinente, dovrebbe essere semplice in tutti i casi in cui il fattore di rischio significativo primario e unico dell'operazione in derivati è immediatamente distinguibile dalla natura e dai flussi di cassa di tale operazione.
- (3) I contratti swaps su tassi di interesse in più valute sono usati dagli enti per coprire il rischio di cambio derivante da finanziamenti o investimenti in valute estere. Sebbene tali operazioni dipendano principalmente dai fattori del rischio di cambio, esse possono dipendere anche da altri fattori di rischio, come i fattori del rischio di tasso di interesse. Tuttavia, dato che l'esperienza maturata sui mercati mostra che l'effetto di tali altri fattori di rischio è molto spesso irrilevante per questi particolari tipi di operazione, se un'operazione rientra in questo tipo, ciò dovrebbe bastare per identificarla come un'operazione in derivati con un solo fattore di rischio significativo.
- (4) Indipendentemente dalla natura e dai flussi di cassa di un'operazione in derivati, i tassi di interesse utilizzati per attualizzare i flussi di cassa dell'operazione («tassi di attualizzazione») non dovrebbero essere considerati un fattore di rischio significativo. Sarebbe sproporzionato e oneroso imporre agli enti di tenere conto del tasso di attualizzazione nel metodo per identificare le operazioni in derivati con un solo fattore di rischio significativo, in quanto l'esperienza empirica mostra che tale fattore di rischio ha di solito un effetto più limitato sul valore delle operazioni in derivati rispetto ad altri fattori di rischio dai quali derivano i loro flussi di cassa.
- (5) Per le operazioni in derivati che hanno più di un fattore di rischio, è opportuno che gli enti tengano conto della sensibilità e della volatilità del sottostante per individuare, per ciascuna categoria di rischio, i fattori di rischio che sono significativi e il più significativo di tali fattori di rischio.
- (6) Per le operazioni in derivati che hanno più di un fattore di rischio e nel caso in cui tali fattori di rischio facciano riferimento a diverse categorie di rischio, può non essere possibile stabilire quale di tali fattori di rischio sia significativo, anche dopo aver tenuto conto della sensibilità e della volatilità del sottostante dell'operazione. In tali casi, come approccio alternativo, semplice e prudente, è opportuno che gli enti considerino significativi tutti i fattori di rischio dell'operazione e, di conseguenza, assegnino l'operazione alle categorie di rischio corrispondenti a tali fattori di rischio sulla base del più significativo fattore di rischio all'interno di ciascuna categoria.

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

- (7) Il metodo per identificare le operazioni in derivati con un solo fattore di rischio significativo dovrebbe essere applicato solo nelle fasi iniziali delle operazioni, quando tali operazioni sono state identificate come aventi un solo fattore di rischio, in quanto tale fattore di rischio è una caratteristica fondamentale di tali operazioni e pertanto non si prevede che cambi. Se nelle fasi iniziali delle operazioni in derivati esse sono state identificate come aventi più di un fattore di rischio, il processo per individuare i fattori di rischio significativi e il più significativo tra essi dovrebbe essere intrapreso su base trimestrale, in modo che eventuali cambiamenti in tali operazioni possano essere riflessi adeguatamente nell'attribuzione di tali operazioni in derivati alle categorie di rischio pertinenti.
- (8) L'articolo 279 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce che la formula da utilizzare per il calcolo del delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse compatibile con le condizioni di mercato nelle quali i tassi di interesse possono essere negativi deve essere specificata in conformità degli sviluppi normativi internazionali. Il 22 marzo 2018 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ⁽²⁾ ha pubblicato le domande frequenti sul metodo standardizzato di Basilea III per la misurazione dell'esposizione al rischio di controparte, spiegando che il delta di vigilanza per le opzioni sui tassi di interesse nel caso di tassi di interesse negativi dovrebbe essere determinato secondo una formula specifica, nella quale viene applicato un fattore di spostamento λ al tasso di interesse a pronti o a termine e al prezzo strike dell'opzione utilizzati in tale formula per garantire che tale tasso di interesse a pronti o a termine e il prezzo strike dell'opzione siano positivi.
- (9) Al fine di rendere positivi il tasso di interesse a pronti o a termine e il prezzo strike dell'opzione, il fattore di spostamento λ dovrebbe essere largo abbastanza da consentire agli enti di calcolare il delta di vigilanza di un'operazione conformemente alla formula stabilita nell'articolo 279 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ma al tempo stesso abbastanza piccolo da non introdurre distorsioni ingiustificate nel risultato del calcolo del delta di vigilanza.
- (10) Essendo uno dei parametri per il calcolo del delta di vigilanza, la volatilità di vigilanza dovrebbe essere determinata alla luce della formula specifica per il calcolo del delta di vigilanza per le opzioni call e put nella categoria di rischio dei tassi di interesse. A tale riguardo il valore della volatilità di vigilanza per le opzioni call e put nella categoria di rischio dei tassi di interesse determinato nelle norme internazionali adottate dal CBVB è ritenuto idoneo ad essere utilizzato ai sensi del diritto dell'Unione.
- (11) Per consentire agli enti di determinare se un'operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, in un fattore di rischio significativo o nel fattore di rischio più significativo di una data categoria di rischio, è opportuno stabilire quali informazioni relative all'operazione gli enti dovrebbero utilizzare per effettuare tale determinazione. Per evitare oneri inutili per gli enti, è opportuno consentire loro di utilizzare le stesse informazioni usate per individuare i fattori di rischio significativi.
- (12) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (13) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽³⁾,

⁽²⁾ «Frequently asked questions on the Basel III standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures» (Domande frequenti sul metodo standardizzato di Basilea III per la misurazione dell'esposizione al rischio di controparte) 22 marzo 2018.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

Metodo per individuare le operazioni con un solo fattore di rischio significativo, le operazioni con più di un fattore di rischio significativo e i più significativi tra tali fattori di rischio

Articolo 1

Metodo per individuare i fattori di rischio di un'operazione in derivati

1. Al fine di individuare le operazioni con un solo fattore di rischio significativo e le operazioni con più di un fattore di rischio significativo, gli enti, nelle fasi iniziali di ciascuna operazione, identificano tutti i fattori di rischio dell'operazione determinando i fattori di rischio dai quali dipendono i flussi di cassa di tale operazione, tenendo conto almeno dei fattori di rischio di cui agli articoli da 325 *terdecies* a 325 *octodecies* del regolamento (UE) n. 575/2013. I fattori di rischio individuati dagli enti sono i fattori di rischio dell'operazione.
2. Gli enti non considerano come fattori di rischio di un'operazione quelli del rischio di tasso di interesse utilizzati per attualizzare i flussi di cassa dell'operazione.

Articolo 2

Metodo per individuare le operazioni con un solo fattore di rischio significativo

1. Dopo aver individuato tutti i fattori di rischio di un'operazione conformemente all'articolo 1, gli enti, nelle fasi iniziali di ciascuna operazione, identificano le operazioni con un solo fattore di rischio significativo applicando quanto segue:
 - a) se i flussi di cassa dell'operazione dipendono esclusivamente da un fattore di rischio che rientra in una delle categorie di rischio di cui all'articolo 277, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti individuano tale fattore di rischio come l'unico fattore di rischio significativo di tale operazione;
 - b) se i flussi di cassa dell'operazione dipendono da più di un fattore di rischio e se gli enti hanno individuato un solo fattore di rischio di tale operazione come significativo conformemente al metodo di cui l'articolo 4, paragrafo 3, o al metodo di cui all'articolo 4, paragrafo 4, gli enti individuano tale fattore di rischio come l'unico fattore di rischio significativo di tale operazione.
2. In deroga al paragrafo 1, per i contratti swaps su tassi di interesse in più valute di cui all'allegato II, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti possono individuare il fattore di rischio di cambio come l'unico fattore di rischio significativo dell'operazione.

Articolo 3

Metodo per individuare le operazioni con più di un fattore di rischio significativo

Ai fini dell'articolo 277, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti identificano tutte le operazioni diverse da quelle di cui all'articolo 2 come operazioni con più di un fattore di rischio significativo.

Articolo 4

Metodo per individuare i fattori di rischio significativi e i più significativi tra tali fattori di rischio

1. Dopo aver individuato tutti i fattori di rischio di un'operazione conformemente all'articolo 1 e se i flussi di cassa dell'operazione dipendono da più di un fattore di rischio, gli enti individuano i fattori di rischio significativi e il più significativo tra tali fattori di rischio applicando, a seconda dei casi, uno dei metodi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Nelle fasi iniziali dell'operazione gli enti procedono nel seguente modo:
- considerano fattori di rischio significativi tutti i fattori di rischio dell'operazione individuati tramite la procedura di cui all'articolo 1;
 - per ciascuna categoria di rischio corrispondente a tali fattori di rischio significativi, individuano come il più significativo fattore di rischio quello oggetto della più elevata maggiorazione per la categoria di rischio tra quelle di cui agli articoli da 280 bis a 280 septies del regolamento (UE) n. 575/2013.

3. Nelle fasi iniziali dell'operazione e successivamente almeno trimestralmente, gli enti procedono nel seguente modo:
- per ciascun fattore di rischio individuato conformemente all'articolo 1 del presente regolamento, calcolano la sensibilità al rischio delta conformemente all'articolo 325 *novodecies* del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - basandosi sulle sensibilità calcolate conformemente alla lettera a), calcolano le sensibilità ponderate conformemente alla formula di cui all'articolo 325 *septies*, paragrafo 6, di tale regolamento;
 - per ciascuna delle categorie di rischio di cui all'articolo 277, paragrafo 1, di tale regolamento, calcolano il requisito di fondi propri specifico per classe di rischio per il rischio di mercato conformemente alla formula di cui all'articolo 325 *septies*, paragrafo 8, di tale regolamento, basandosi su tutte le sensibilità ponderate di cui alla lettera b) dei fattori di rischio che sono stati attribuiti a tale categoria di rischio;
 - classificano tutti i requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio di mercato di cui alla lettera c) dal più grande al più piccolo in termini assoluti, al fine di ottenere una sequenza di elementi monotonicamente decrescente, nella quale l'elemento a_1 è il più grande in termini assoluti, a_2 è il secondo più elevato e così via;
 - per ciascun elemento a_i calcolato e classificato conformemente alla lettera d) secondo l'ordine risultante dalla classificazione, verificano se è soddisfatta la seguente condizione:

$$\frac{\sum_{j=1}^i a_j}{\sum_{k=1}^6 a_k} < Y\%$$

dove:

i = l'indice che individua la categoria di rischio di cui all'articolo 277, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, classificata conformemente alla lettera d) e secondo l'ordine della classificazione;

$Y\%$ = 60 %;

- considerano significativi:
 - i fattori di rischio corrispondenti alle categorie di rischio che soddisfano la condizione di cui alla lettera e) del presente paragrafo;
 - i fattori di rischio che corrispondono alla prima categoria di rischio che non soddisfa tale condizione;
- per ciascuna delle categorie di rischio che corrispondono a fattori di rischio non considerati significativi ai sensi della lettera f), verificano se l'elemento corrispondente a_i soddisfa la seguente condizione:

$$\frac{a_i}{\sum_{k=1}^6 a_k} \geq Z\%$$

dove:

i = l'indice che individua la categoria di rischio di cui all'articolo 277, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, classificata conformemente alla lettera d) e secondo l'ordine della classificazione, la quale corrisponde a fattori di rischio non considerati significativi ai sensi della lettera f);

$Z\%$ = 30 %;

- oltre ai fattori di rischio individuati conformemente alla lettera f), considerano come fattori di rischio significativi anche quelli che corrispondono alle categorie di rischio che soddisfano la condizione di cui alla lettera g);

i) per ciascuna delle categorie di rischio di cui alle lettere f) e h), considerano come il fattore di rischio più significativo per tale categoria di rischio quello corrispondente al valore assoluto più elevato delle sensibilità ponderate di cui alla lettera b).

4. Nelle fasi iniziali dell'operazione e successivamente almeno trimestralmente, gli enti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o che sono esentati dall'obbligo di segnalazione a norma dell'articolo 325 bis, paragrafo 1, di tale regolamento possono individuare il più significativo fattore di rischio procedendo nel seguente modo:

- a) calcolano le maggiorazioni per la categoria di rischio di cui agli articoli da 280 bis a 280 septies del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda del caso, per ciascun fattore di rischio individuato conformemente all'articolo 1. Qualora più di un fattore di rischio individuato conformemente all'articolo 1 sia stato attribuito alla stessa categoria di rischio, gli enti mantengono ai fini della lettera b) il fattore di rischio in tale categoria di rischio oggetto della più elevata maggiorazione per la categoria di rischio in tale categoria di rischio;
- b) procedono conformemente al paragrafo 3, lettere da d) a h), laddove gli elementi utilizzati si basano sulle maggiorazioni per la categoria di rischio calcolate conformemente alla lettera a) del presente paragrafo;
- c) individuano come fattori di rischio più significativi nelle categorie di rischio pertinenti i fattori di rischio significativi individuati con il metodo di cui alla lettera b).

CAPO 2

Formula da utilizzare per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse e la volatilità di vigilanza adatte a tale formula e metodo da utilizzare per determinare se un'operazione è una posizione corta o lunga nel fattore di rischio primario o nel fattore di rischio più significativo di una data categoria di rischio

Articolo 5

Formula per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse e la volatilità di vigilanza adatte a tale formula

1. Gli enti calcolano il delta di vigilanza (δ) delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse compatibile con le condizioni di mercato nelle quali i tassi di interesse possono essere negativi come segue:

$$\delta = segno \cdot N \left(tipo \cdot \frac{\ln \left(\frac{P + \lambda}{K + \lambda} \right) + 0.5 \cdot \sigma^2 \cdot T}{\sigma \cdot \sqrt{T}} \right)$$

dove:

$$tipo = \begin{cases} -1 & \text{se l'operazione è un'opzione put} \\ +1 & \text{se l'operazione è un'opzione call} \end{cases}$$

$$segno = \begin{cases} -1 & \text{se l'operazione è un'opzione call venduta o un'opzione put acquistata} \\ +1 & \text{se l'operazione è un'opzione put venduta o un'opzione call acquistata} \end{cases}$$

$N(x)$ = funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard che rappresenta la probabilità che una variabile casuale normale con media zero e varianza uno sia inferiore o uguale a «x»;

P = prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante l'opzione;

K = prezzo strike dell'opzione;

T = data di scadenza dell'opzione in anni utilizzando la convenzione sui giorni lavorativi pertinente;

λ = fattore di spostamento sufficiente a rendere positivi sia P sia K , determinato conformemente al paragrafo 2;

σ = volatilità di vigilanza dell'opzione determinata conformemente al paragrafo 3.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli enti calcolano il fattore di spostamento (λ) per le opzioni call e put come segue:

$$\lambda_j = \max(\text{soglia} - \min(P_j, K_j), 0)$$

dove:

P_j = prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante l'opzione j ;

K_j = prezzo strike dell'opzione j ;

soglia = 0.10 %

3. Ai fini del paragrafo 1, gli enti determinano la volatilità di vigilanza dell'opzione basandosi sulla categoria di rischio dell'operazione e sulla natura dello strumento sottostante l'opzione conformemente alla seguente tabella:

Tabella

Categoria di rischio	Strumento sottostante	Volatilità di vigilanza
Tasso di interesse	Tutti	50 %

Articolo 6

Metodo per determinare se un'operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario o nel più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio

Gli enti determinano se un'operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario o nel più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio con uno tra i seguenti metodi:

- calcolano la sensibilità al rischio delta di tali fattori di rischio conformemente all'articolo 325 *novodecies* del regolamento (UE) n. 575/2013 e identificano l'operazione come posizione lunga in un fattore di rischio quando la corrispondente sensibilità al rischio delta è positiva o come posizione corta quando la corrispondente sensibilità al rischio delta è negativa;
- valutano la dipendenza della struttura dei flussi di cassa delle operazioni da tale fattore di rischio o la finalità di copertura dell'operazione rispetto a tale fattore di rischio e identificano l'operazione come posizione corta o lunga basandosi su tale valutazione.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/932 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 2021****che sospende l'autorizzazione del lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc) e del lasalocid A sodico (Avatec 150 G) come additivi per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Zoetis Belgium S.A.)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per la concessione, il rifiuto o la sospensione di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento dispone in merito alla rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc) e il lasalocid A sodico (Avatec 150 G) sono stati autorizzati per dieci anni dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1455/2004 della Commissione ⁽³⁾ come additivi per mangimi appartenenti alla categoria dei coccidiostatici destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova. Tali additivi per mangimi sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di autorizzazione del lasalocid A sodico (Avatec 150 G) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, con la richiesta che l'additivo sia classificato nella categoria degli additivi «coccidiostatici e istomonostatici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nei pareri del 16 maggio 2017 ⁽⁴⁾ e del 1° luglio 2020 ⁽⁵⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha stabilito che la valutazione delle informazioni dettagliate e dei documenti trasmessi dal richiedente non permettono di trarre conclusioni in merito alla sicurezza e all'efficacia dell'additivo per mangimi lasalocid A sodico (Avatec 150 G) destinato a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova. L'Autorità ha indicato che, una volta aggiunta ai mangimi, non era possibile individuare un livello sicuro della sostanza attiva lasalocid A sodico per le specie bersaglio. Essa ha inoltre concluso che, a causa del numero insufficiente di studi con esito positivo, l'efficacia coccidiostatica dell'additivo per mangimi non è stata sufficientemente dimostrata al dosaggio più basso proposto di 75 mg di lasalocid A sodico per kg di mangime completo. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Non è stato pertanto stabilito che, alle condizioni d'uso proposte, l'additivo per mangimi non abbia un'incidenza negativa sulla salute degli animali e che abbia un effetto coccidiostatico sulle specie bersaglio. Tale conclusione può essere estesa all'autorizzazione esistente dell'additivo per mangimi lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc), che contiene la stessa concentrazione della sostanza attiva lasalocid A sodico.
- (6) L'autorizzazione esistente degli additivi per mangimi lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc) e lasalocid A sodico (Avatec 150 G) destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova non soddisfa dunque più le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1455/2004 della Commissione, del 16 agosto 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo «Avatec 15 %» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (GU L 269 del 17.8.2004, pag. 14).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2017; 15(8):4857.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2020; 18(8):6202.

- (7) È possibile che dati supplementari sulla sicurezza d'uso e sull'efficacia del lasalocid A sodico (Avatec 150 G) per le specie bersaglio apportino nuovi elementi che consentano di riconsiderare la valutazione effettuata per tale additivo per mangimi. A questo riguardo, il richiedente dell'autorizzazione del lasalocid A sodico (Avatec 150 G) sostiene che potrebbero essere condotti studi supplementari al fine di dimostrare la sicurezza e l'efficacia dell'additivo per mangimi per le specie bersaglio. A tal fine il richiedente si è impegnato a fornire dati supplementari secondo un calendario che elenca gli studi da condurre, in base al quale i relativi risultati sarebbero disponibili entro il 31 dicembre 2021. Tali studi consisterebbero in studi di tolleranza e di efficacia svolti all'interno di un box per polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova.
- (8) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 l'autorizzazione degli additivi per mangimi lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc) e lasalocid A sodico (Avatec 150 G) dovrebbe essere sospesa in attesa della trasmissione e della valutazione dei dati supplementari. La misura di sospensione dovrebbe essere riveduta dopo la debita valutazione di tali dati da parte dell'Autorità.
- (9) Dato che l'ulteriore impiego degli additivi per mangimi lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc) e lasalocid A sodico (Avatec 150 G) potrebbe comportare un rischio per la salute animale, gli additivi per mangimi e i mangimi che li contengono dovrebbero essere ritirati al più presto dal mercato. Per motivi pratici è tuttavia opportuno prevedere un periodo transitorio limitato per il ritiro dal mercato dei prodotti in questione, al fine di consentire agli operatori di ottemperare in modo appropriato all'obbligo di ritiro.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione degli additivi per mangimi lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc) e lasalocid A sodico (Avatec 150 G) destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova è sospesa.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le scorte esistenti degli additivi per mangimi lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc) e lasalocid A sodico (Avatec 150 G) destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova e delle premiscele che li contengono possono continuare a essere immesse sul mercato fino al 30 luglio 2021 e possono essere utilizzate fino al 30 agosto 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 30 giugno 2021.

2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con gli additivi per mangimi o con le premiscele di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immessi sul mercato fino al 30 agosto 2021 e possono essere utilizzati fino al 30 settembre 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 30 giugno 2021.

Articolo 3

Riesame

Il presente regolamento è riesaminato entro il 31 dicembre 2023 dopo l'adozione da parte dell'Autorità di un nuovo parere in merito alla sicurezza e all'efficacia dell'additivo per mangimi lasalocid A sodico (Avatec 150 G) destinato a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/933 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 2021****recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda alcune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce la definizione di «anno scolastico» ai fini del programma di aiuti di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (il «programma destinato alle scuole»). Le misure messe in atto dagli Stati membri per affrontare la pandemia di COVID-19, che comprendono la chiusura temporanea degli istituti scolastici, hanno perturbato l'attuazione del programma destinato alle scuole nell'anno scolastico 2020/2021. Tali misure hanno temporaneamente impedito la distribuzione di frutta, verdura e latte negli istituti scolastici e l'esecuzione delle misure educative di accompagnamento e delle attività di pubblicità, sorveglianza e valutazione. È pertanto opportuno prevedere una deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per prorogare la durata dell'anno scolastico 2020/2021 in modo che gli Stati membri possano continuare a svolgere le attività previste per tale anno scolastico fino al 30 settembre 2021.
- (2) L'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5, e l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 stabiliscono il periodo coperto dalle domande di aiuto per la fornitura e la distribuzione di prodotti e per le misure educative di accompagnamento nonché il termine per la presentazione delle domande di aiuto e per il pagamento dell'aiuto nell'ambito del programma destinato alle scuole. In considerazione della proroga della durata dell'anno scolastico 2020/2021, è opportuno prevedere una deroga all'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda le domande di aiuto per le attività del programma destinato alle scuole che si svolgono dopo il 31 luglio 2021, in modo da coprire periodi di durata inferiore a due settimane e stabilire i termini per la presentazione delle domande di aiuto e per il pagamento dell'aiuto.
- (3) L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 stabilisce le norme riguardanti la riassegnazione degli aiuti dell'Unione non richiesti tra gli Stati membri partecipanti al programma destinato alle scuole che abbiano comunicato l'intenzione di utilizzare una quota maggiore dell'assegnazione indicativa loro spettante. L'importo dell'assegnazione indicativa che può essere riassegnato a un altro Stato membro è basato sul livello di utilizzo, da parte di quest'ultimo, dell'assegnazione definitiva degli aiuti dell'Unione nel precedente anno scolastico. Le norme di confinamento messe in atto dagli Stati membri per affrontare la pandemia di COVID-19, che comprendono la chiusura temporanea degli istituti scolastici, potrebbero comportare un'utilizzazione ridotta degli aiuti dell'Unione durante l'anno scolastico 2020/2021. È pertanto opportuno prevedere una deroga all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 al fine di non tenere conto del livello di utilizzazione degli aiuti dell'Unione durante l'anno scolastico 2020/2021 ai fini della riassegnazione degli aiuti dell'Unione non richiesti tra gli Stati membri che partecipano al programma destinato alle scuole nell'anno scolastico 2022/2023.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, la durata dell'anno scolastico 2020/2021 è prorogata fino al 30 settembre 2021.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1).

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, le domande di aiuto relative alle attività dell'anno scolastico 2020/2021 che hanno luogo dopo il 31 luglio 2021 possono riguardare periodi di durata inferiore a due settimane.
3. In deroga all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, le domande di aiuto relative alle attività dell'anno scolastico 2020/2021 che si svolgono dopo il 31 luglio 2021 sono presentate entro il 30 settembre 2021. In caso di superamento di questo termine l'aiuto non è versato.
4. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, gli aiuti per le attività dell'anno scolastico 2020/2021 che si svolgono dopo il 31 luglio 2021 sono pagati dalle autorità competenti entro il 15 ottobre 2021.
5. In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, il calcolo descritto in tale comma non si applica ai fini del calcolo dell'assegnazione definitiva degli aiuti dell'Unione per l'anno scolastico 2022/2023.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/934 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 2021****che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina classica****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina classica è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. La diffusione della malattia può incidere in modo significativo sulla produttività del settore dell'allevamento, per via di perdite dirette e indirette.
- (2) La decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina classica negli Stati membri ed è stata modificata diverse volte per tenere conto principalmente degli sviluppi della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda tale malattia. Tale decisione si applica fino al 21 aprile 2021.
- (3) Il regolamento (UE) 2016/429 istituisce un nuovo quadro legislativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. La peste suina classica figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del suddetto regolamento ed è soggetta alle norme di prevenzione e di controllo delle malattie ivi stabilite. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽³⁾ elenca la peste suina classica come malattia di categoria A, D ed E che colpisce i *Suidae* e i *Tayassuidae*, mentre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽⁴⁾ integra le norme relative al controllo delle malattie di categoria A, B e C di cui al regolamento (UE) 2016/429, anche in relazione alle misure di controllo delle malattie per la peste suina classica. Questi tre atti si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021.
- (4) È necessario adeguare le attuali misure dell'Unione di protezione contro la peste suina classica di cui alla decisione di esecuzione 2013/764/UE al nuovo quadro legislativo in materia di sanità animale istituito dal regolamento (UE) 2016/429. È inoltre necessario adeguare il più possibile le norme dell'Unione alle norme internazionali, come quelle di cui al capitolo 15.2, «Infezione da virus della peste suina classica», del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ⁽⁵⁾ (codice OIE).
- (5) La situazione generale della peste suina classica negli Stati membri interessati da tale malattia, a livello sia epidemiologico che di gestione del rischio, presenta un rischio persistente in termini di possibile ulteriore diffusione della malattia nell'Unione. Le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/687 non coprono tutti i dettagli e gli aspetti specifici relativi alla diffusione e alla situazione epidemiologica della peste suina classica. È pertanto opportuno stabilire misure speciali di controllo delle malattie per un periodo di tempo limitato, a condizioni adatte alla situazione della peste suina classica nell'Unione, al fine di garantire che le misure necessarie siano attuate in modo uniforme nell'Unione ogniqualvolta vi sia un rischio di diffusione di tale malattia.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 102).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

⁽⁵⁾ Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 28ª edizione, 2019.

- (6) Nel regolamento (UE) 2016/429 un «focolaio» è definito come la presenza confermata ufficialmente di una malattia elencata o di una malattia emergente in uno o più animali in uno stabilimento o in un altro luogo in cui sono detenuti o si trovano animali. Le norme di cui al presente regolamento dovrebbero tener conto del fatto che il focolaio di peste suina classica si sia verificato o meno in suini selvatici o detenuti.
- (7) Il presente regolamento dovrebbe prevedere un approccio di regionalizzazione, che dovrebbe applicarsi in aggiunta alle misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687. Il presente regolamento dovrebbe inserire in elenchi le zone soggette a restrizioni degli Stati membri interessati dalla peste suina classica al fine di mantenere l'approccio di regionalizzazione istituito dalla decisione di esecuzione 2013/764/UE.
- (8) Per quanto riguarda i rischi di diffusione della peste suina classica, i movimenti di partite di suini e di diversi prodotti suini presentano livelli di rischio diversi. In linea generale, i movimenti di partite di suini detenuti, materiale germinale e sottoprodotti di origine suina provenienti da zone soggette a restrizioni presentano un livello di rischio più elevato in termini di esposizione e conseguenze rispetto ai movimenti di partite di prodotti di origine animale tra cui, in particolare, le carni fresche e i prodotti a base di carne. I movimenti di partite di suini detenuti e di vari prodotti ad alto rischio di origine suina provenienti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento dovrebbero essere pertanto vietati in modo proporzionato al rischio connesso e tenendo conto delle norme di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (9) Le norme di cui al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione ⁽⁷⁾ integrano il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale, i registri delle autorità competenti relativi agli stabilimenti di materiale germinale, gli obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori, le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale nonché la certificazione sanitaria e gli obblighi di notifica per i movimenti all'interno dell'Unione di partite di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti al fine di prevenire la diffusione di malattie animali trasmissibili all'interno dell'Unione ad opera di tale materiale. Le norme di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto fare riferimento al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione ⁽⁸⁾ per quanto riguarda le informazioni che devono essere conservate dalle autorità competenti sugli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di suini.
- (10) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ stabilisce norme di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute degli animali derivanti da tali sottoprodotti. Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽¹⁰⁾ stabilisce inoltre determinate norme di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese norme relative alle prescrizioni di certificazione per i movimenti di partite dei sottoprodotti di origine animale nell'Unione. Tali atti giuridici non coprono tutti i dettagli e gli aspetti specifici relativi al rischio di diffusione della peste suina classica tramite sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti e selvatici nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento misure speciali di controllo delle malattie applicabili ai sottoprodotti di origine animale e ai movimenti di partite di tali sottoprodotti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento, al fine di garantire che le misure necessarie siano attuate in modo uniforme nell'Unione ogniqualvolta vi sia un rischio di diffusione di tale malattia.
- (11) Per prevenire inutili perturbazioni degli scambi è opportuno prevedere determinate condizioni e deroghe ai divieti previsti dal presente regolamento. Le deroghe dovrebbero tenere anche conto delle norme generali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 e nel regolamento delegato (UE) 2020/687, come pure dei principi del codice OIE per quanto riguarda le misure di riduzione dei rischi per la peste suina classica.

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 5).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

- (12) L'articolo 143 del regolamento (UE) 2016/429 prevede che i movimenti di partite di animali, compresi i suini detenuti, siano accompagnati da certificati sanitari. Qualora alle partite di suini detenuti destinate ai movimenti all'interno dell'Unione siano applicate deroghe al divieto di movimento dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento, tali certificati sanitari dovrebbero contenere un riferimento al presente regolamento, al fine di garantire che in tali certificati siano fornite informazioni adeguate e accurate in materia di sanità animale. È necessario ridurre i rischi derivanti dai movimenti di partite, come pure dai movimenti per uso privato, di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici, corpi di suini selvatici destinati al consumo umano e suini selvatici provenienti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento all'interno dello stesso Stato membro interessato e verso altri Stati membri. I rischi di diffusione della malattia dovrebbero essere ridotti vietando i movimenti di tali prodotti e i movimenti di suini selvatici effettuati da operatori, come stabilito all'articolo 101 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione ⁽¹¹⁾, all'interno e in provenienza dagli Stati membri interessati e verso altri Stati membri.
- (13) L'articolo 167, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che i certificati sanitari rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di origine devono accompagnare le partite di prodotti di origine animale, compresi quelli di origine suina, che sono autorizzati ad essere mossi da una zona soggetta a restrizioni istituita conformemente all'articolo 71, paragrafo 3, di tale regolamento e sottoposta a determinate misure di controllo delle malattie. Qualora il presente regolamento preveda deroghe ai divieti di movimento di partite di prodotti di origine animale dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento, i certificati sanitari che accompagnano tali partite dovrebbero contenere un riferimento al presente regolamento, in modo da garantire che siano fornite informazioni sanitarie adeguate e accurate, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/2154.
- (14) I movimenti di partite di carni fresche o trasformate e di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni, elencate nell'allegato I del presente regolamento, o detenuti al di fuori di tali zone soggette a restrizioni, ma macellati in tali zone, dovrebbero essere sottoposti a prescrizioni di certificazione meno rigorose onde evitare restrizioni inutili ed eccessivamente gravose agli scambi. Dovrebbe essere possibile autorizzare i movimenti di tali partite all'interno del territorio dello stesso Stato membro e verso altri Stati membri sulla base dei bolli sanitari o dei marchi di identificazione apposti negli stabilimenti, purché tali stabilimenti siano designati conformemente alle norme stabilite nel presente regolamento. Le autorità competenti dovrebbero designare gli stabilimenti solo se i suini detenuti e i relativi prodotti ammissibili ai movimenti al di fuori delle zone soggette a restrizioni sono nettamente separati dagli animali e dai prodotti non ammissibili a tali movimenti autorizzati.
- (15) In situazioni specifiche inoltre le carni fresche ottenute da suini detenuti dovrebbero essere marcate conformemente alle prescrizioni relative alla marcatura delle carni fresche provenienti dalle zone di protezione e sorveglianza di cui all'allegato IX del regolamento delegato (UE) 2020/687, oppure le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti dovrebbero essere marcati con marchi speciali. Tali marchi speciali non dovrebbero essere confusi con il bollo sanitario di cui all'articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione ⁽¹²⁾ né con il marchio di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾.
- (16) Sono necessarie determinate misure di riduzione dei rischi e misure di biosicurezza rafforzate al fine di prevenire e controllare la peste suina classica negli stabilimenti di suini detenuti. Tali misure dovrebbero essere stabilite nell'allegato II del presente regolamento e riguardare gli stabilimenti soggetti alle deroghe per i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento. Tali misure dovrebbero riguardare le procedure e le infrastrutture presenti negli stabilimenti di suini detenuti; dovrebbero inoltre affrontare il rischio che nei locali e negli edifici circolino altri animali (diversi dai suini detenuti). Tale rischio è più elevato se connesso a suini selvatici che entrano nei locali e negli edifici. Il rischio permane e dovrebbe essere affrontato anche quando sono coinvolte altre specie (animali da compagnia o organismi nocivi) che agiscono da fomite.

⁽¹¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).

⁽¹²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

- (17) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2016/429 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso. I riferimenti agli Stati membri nel presente regolamento dovrebbero pertanto includere il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
- (18) Dato che il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* al fine di applicare le misure tempestivamente.
- (19) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi per un periodo di almeno cinque anni, tenendo conto dell'esperienza dell'Unione nella lotta contro la peste suina classica, dell'attuale situazione epidemiologica e delle misure di gestione della malattia in vigore per la malattia in questione negli Stati membri che ne sono interessati. La durata di tali misure e le zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento dovrebbero essere monitorate e riesaminate con l'emergere di nuovi elementi.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce:
- a) le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina classica che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri ⁽¹⁴⁾ nei quali sono presenti le zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento («gli Stati membri interessati»).

Tali misure speciali di controllo delle malattie si applicano ai suini detenuti e selvatici e ai prodotti di origine animale, al materiale germinale e ai sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini, in aggiunta alle misure applicabili per la protezione e la sorveglianza delle zone soggette a restrizioni e delle zone infette istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687;

- b) le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina classica che tutti gli Stati membri devono applicare per un periodo di tempo limitato.

2. Il presente regolamento si applica:

- a) ai movimenti di partite in provenienza dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di:
- i) suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I;
 - ii) materiale germinale, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale ottenuti dai suini detenuti di cui alla lettera a), punto i);

⁽¹⁴⁾ Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

- b) ai movimenti di:
 - i) partite di suini selvatici negli Stati membri interessati;
 - ii) partite e movimenti per uso privato, effettuati da cacciatori, di prodotti di origine animale e di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I o trasformati in stabilimenti situati in tali zone soggette a restrizioni;
 - c) agli operatori del settore alimentare che manipolano le partite di cui alle lettere a) e b).
3. Le misure di controllo delle malattie di cui al paragrafo 1 riguardano quanto segue:
- a) il capo II stabilisce norme speciali per l'istituzione delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I in caso di focolaio di peste suina classica;
 - b) il capo III stabilisce misure speciali di controllo delle malattie applicabili alle partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e ai prodotti da essi ottenuti negli Stati membri interessati;
 - c) il capo IV stabilisce misure speciali di riduzione dei rischi per le aziende alimentari negli Stati membri interessati;
 - d) il capo V stabilisce misure speciali di controllo delle malattie applicabili ai suini selvatici negli Stati membri interessati;
 - e) il capo VI stabilisce le disposizioni finali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- a) «suino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia *Suidae*, di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/429;
- b) «materiale germinale»: sperma, ovociti ed embrioni di suini ottenuti da suini detenuti destinati alla riproduzione artificiale;
- c) «materiali di categoria 2»: i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti;
- d) «materiali di categoria 3»: i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti.

CAPO II

NORME SPECIALI PER L'ISTITUZIONE DI ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI IN CASO DI FOCOLAIO DI PESTE SUINA CLASSICA, COME PURE PER L'APPLICAZIONE DI MISURE SPECIALI DI CONTROLLO DELLE MALATTIE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI

Articolo 3

Norme speciali per l'istituzione di zone soggette a restrizioni e di zone infette in caso di focolaio di peste suina classica

In caso di focolaio di peste suina classica in suini detenuti o selvatici, le autorità competenti degli Stati membri istituiscono:

- a) in caso di focolaio in suini detenuti, una zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; o
- b) in caso di focolaio in suini selvatici, una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

*Articolo 4***Norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni di cui all'allegato I in caso di focolaio di peste suina classica in suini selvatici in uno Stato membro**

1. A seguito di un focolaio di peste suina classica in suini selvatici in un'area di uno Stato membro, tale area è inserita nell'elenco di cui all'allegato I come zona soggetta a restrizioni.
2. Le autorità competenti dello Stato membro interessato provvedono affinché i confini della zona infetta istituita conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 siano adeguati senza indugio in modo da comprendere almeno la pertinente zona soggetta a restrizioni elencata nell'allegato I del presente regolamento per tale Stato membro.

*Articolo 5***Applicazione generale di misure speciali di controllo delle malattie nelle zone soggette a restrizioni**

Gli Stati membri interessati applicano le misure speciali di controllo delle malattie di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento, in aggiunta alle misure di controllo delle malattie da applicare conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687:

- a) nelle zone soggette a restrizioni istituite conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- b) nelle zone infette istituite conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

CAPO III

MISURE SPECIALI DI CONTROLLO DELLE MALATTIE APPLICABILI ALLE PARTITE DI SUINI DETENUTI IN ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI E AI RELATIVI PRODOTTI NEGLI STATI MEMBRI INTERESSATI

SEZIONE 1

Divieti specifici di movimento di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti negli Stati membri interessati*Articolo 6***Divieto specifico di movimento dalle zone soggette a restrizioni di partite di suini detenuti in zone soggette a restrizioni**

Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni.

*Articolo 7***Divieto specifico di movimento dalle zone soggette a restrizioni di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in zone soggette a restrizioni**

Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni.

*Articolo 8***Divieto specifico di movimento dalle zone soggette a restrizioni di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni**

Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni.

*Articolo 9***Divieto specifico di movimento dalle zone soggette a restrizioni di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni**

1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni.
2. Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono decidere che il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applichi alle partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento, che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi per quanto riguarda la peste suina classica conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 in stabilimenti designati conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento.

SEZIONE 2

Condizioni generali per le deroghe che autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di suini detenuti in zone soggette a restrizioni*Articolo 10***Condizioni generali per le deroghe al divieto specifico in relazione ai movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di suini detenuti in zone soggette a restrizioni**

1. In deroga al divieto specifico di cui all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni nei casi contemplati agli articoli da 18 a 22, se sono soddisfatte le condizioni specifiche previste in tali articoli e alle condizioni seguenti:
 - a) le condizioni generali di cui all'articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687; e
 - b) le condizioni generali supplementari riguardanti:
 - i) i movimenti di partite di suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I, di cui all'articolo 11;
 - ii) gli stabilimenti per suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I, di cui all'articolo 12;
 - iii) i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare i suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I, di cui all'articolo 13.
2. Prima di concedere le autorizzazioni di cui agli articoli da 18 a 22, le autorità competenti degli Stati membri interessati valutano i rischi da esse derivanti e tale valutazione deve dimostrare che il rischio di diffusione della peste suina classica è trascurabile.

*Articolo 11***Condizioni generali supplementari per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di suini detenuti in zone soggette a restrizioni**

1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni unicamente nei casi contemplati agli articoli da 18 a 22, se sono soddisfatte le condizioni specifiche previste in tali articoli e purché:

- a) i suini siano stati detenuti nello stabilimento di spedizione e non siano stati spostati da tale stabilimento per un periodo almeno pari ai 90 giorni precedenti la data del movimento, o dalla nascita, se di età inferiore a 90 giorni, e durante il periodo di 30 giorni immediatamente precedente la data di spedizione in tale stabilimento non siano stati introdotti altri suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I:
 - i) nello stabilimento di spedizione; o
 - ii) nell'unità epidemiologica di tale stabilimento di spedizione in cui i suini destinati a essere spostati sono stati tenuti completamente separati. L'autorità competente, dopo aver eseguito una valutazione del rischio, determina i confini di tale unità epidemiologica e conferma che la struttura e le dimensioni delle diverse unità epidemiologiche, come pure la distanza tra di esse, nonché le operazioni che vengono effettuate garantiscono impianti separati per la stabulazione, la detenzione e l'alimentazione dei suini detenuti, in modo che il virus della peste suina classica non possa diffondersi da un'unità epidemiologica all'altra;
- b) sia stato effettuato un esame clinico dei suini detenuti nello stabilimento di spedizione, compresi gli animali destinati a essere spostati, con esito favorevole in relazione alle peste suina classica:
 - i) da un veterinario ufficiale;
 - ii) nelle 24 ore precedenti il movimento della partita; e
 - iii) conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all'allegato I, sezione A.1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- c) se necessario, in base alle istruzioni dell'autorità competente, siano stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno o test per la ricerca degli anticorpi prima della data del movimento della partita dallo stabilimento di spedizione:
 - i) a seguito dell'esame clinico di cui alla lettera b) per i suini detenuti nello stabilimento, compresi gli animali destinati a essere spostati; e
 - ii) conformemente all'allegato I, sezione A.2, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

2. Le autorità competenti degli Stati membri interessati, se del caso, devono ottenere i risultati negativi dei test di identificazione dell'agente patogeno di cui al paragrafo 1, lettera c), prima di autorizzare il movimento della partita.

*Articolo 12***Condizioni generali supplementari per gli stabilimenti di suini detenuti situati in zone soggette a restrizioni**

Le autorità competenti degli Stati membri interessati autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di suini detenuti in stabilimenti in tali zone soggette a restrizioni, al di fuori di tali zone, unicamente nei casi contemplati agli articoli da 18 a 22, se sono soddisfatte le condizioni specifiche previste in tali articoli e purché:

- a) lo stabilimento di spedizione sia stato visitato da un veterinario ufficiale almeno una volta dopo l'inserimento delle zone soggette a restrizioni nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e sia oggetto di visite periodiche da parte di veterinari ufficiali, come previsto all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687, almeno due volte l'anno, con un intervallo di almeno quattro mesi tra tali visite;
- b) lo stabilimento di spedizione applichi prescrizioni in materia di biosicurezza per la peste suina classica:
 - i) conformemente alle misure di biosicurezza rafforzate per gli stabilimenti di suini detenuti situati in zone soggette a restrizioni di cui all'allegato II; e
 - ii) stabilite dallo Stato membro interessato;

- c) nello stabilimento di spedizione sia realizzata una sorveglianza continua mediante test di identificazione dell'agente patogeno e test per la ricerca degli anticorpi per la peste suina classica:
- i) conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, e all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/687;
 - ii) ogni settimana, con esito negativo, almeno sui primi due suini detenuti morti di età superiore a 60 giorni o, in mancanza di questi, su qualsiasi suino detenuto che sia morto dopo lo svezzamento, in ciascuna unità epidemiologica;
 - iii) almeno durante il periodo di monitoraggio della peste suina classica di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687 prima del movimento della partita dallo stabilimento di spedizione.

Articolo 13

Condizioni generali supplementari per i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare dalle zone soggette a restrizioni suini detenuti in zone soggette a restrizioni

Le autorità competenti degli Stati membri interessati autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni unicamente se i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare tali partite:

- a) soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; e
- b) sono puliti e disinfettati conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione delle autorità competenti degli Stati membri.

SEZIONE 3

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari

Articolo 14

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di suini detenuti in zone soggette a restrizioni

Gli operatori spostano partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro nei casi contemplati all'articolo 18 del presente regolamento unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

«Suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina classica di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione».

Articolo 15

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni

1. Gli operatori spostano partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro nei casi contemplati all'articolo 22 del presente regolamento unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:

- a) le informazioni richieste conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e

b) il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

«Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina classica di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione.».

2. Gli operatori spostano partite di prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro unicamente se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) i prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:

i) le informazioni richieste conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e

ii) il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

«Prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina classica di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione.».

3. Gli operatori spostano partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e macellati in macelli situati in tali zone soggette a restrizioni, da tali zone verso un altro Stato membro unicamente se tali partite sono accompagnate:

a) da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene le informazioni richieste conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e

b) dal seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

«Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni e macellati in zone soggette a restrizioni in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina classica di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione.».

4. Gli operatori spostano partite di prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e trasformati in tali zone soggette a restrizioni, da tali zone verso un altro Stato membro unicamente se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) i prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:

i) le informazioni richieste conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e

ii) il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

«Prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni e trasformati in zone soggette a restrizioni in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina classica di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione.».

5. Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono decidere che un bollo sanitario o, se del caso, un marchio di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004, apposto sulle carni fresche o trasformate e sui prodotti a base di carne, compresi i budelli, in stabilimenti designati conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento, possa sostituire il certificato sanitario per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I per le partite di:

- a) carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 1;
- b) prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 2;
- c) carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e macellati in macelli situati in tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 3;
- d) prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e trasformati in tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 4.

Articolo 16

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni

Gli operatori spostano partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro nei casi contemplati all'articolo 19 del presente regolamento unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 161, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429. Tale certificato sanitario contiene il seguente attestato di conformità alle prescrizioni del presente regolamento:

«Materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina classica di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione.»

Articolo 17

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di materiali di categoria 2 e 3 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni

Gli operatori spostano partite di materiali di categoria 2 e 3 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro nei casi contemplati agli articoli 20 e 21 unicamente se tali partite sono accompagnate:

- a) dal documento commerciale di cui all'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011; e
- b) da un certificato sanitario di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

SEZIONE 4

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti negli Stati membri interessati

Articolo 18

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di suini detenuti in zone soggette a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni verso uno stabilimento situato nel territorio di altri Stati membri e verso paesi terzi purché:
 - a) nello stabilimento di spedizione non siano state riscontrate prove della presenza di peste suina classica nel corso dei 12 mesi precedenti e lo stabilimento sia situato al di fuori di una zona di protezione o di sorveglianza istituita conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687;
 - b) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
 - c) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui agli articoli da 10 a 13.
2. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché le partite di suini oggetto di un movimento autorizzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo rimangano nello stabilimento di destinazione almeno per la durata del periodo di monitoraggio richiesto per la peste suina classica di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687 o siano inviati a macellazione immediata.

Articolo 19

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di materiale germinale ottenuto da stabilimenti di materiale germinale situati in zone soggette a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi

- In deroga al divieto di cui all'articolo 7, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di materiale germinale provenienti da stabilimenti di materiale germinale situati in tali zone soggette a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi purché:
- a) il materiale germinale sia stato raccolto o prodotto, trasformato e immagazzinato in stabilimenti e ottenuto da suini detenuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, nonché all'articolo 12;
 - b) i suini donatori, maschi e femmine, siano stati detenuti in stabilimenti di materiale germinale:
 - i) per un periodo almeno pari ai 90 giorni precedenti la data di raccolta o di produzione del materiale germinale;
 - ii) in cui non siano stati introdotti altri suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I per un periodo almeno pari ai 90 giorni precedenti la data di raccolta o di produzione del materiale germinale.

*Articolo 20***Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di materiali di categoria 2 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni a fini di smaltimento in un altro Stato membro o in un paese terzo**

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 8 del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento di partite di materiali di categoria 2 ottenuti da suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni verso un impianto di trasformazione per la trasformazione con i metodi da 1 a 5 di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011, o verso un impianto di incenerimento o coincenerimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato in un altro Stato membro o verso un paese terzo, purché:
 - a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
 - b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
 - c) il mezzo di trasporto sia equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale.
2. L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti di partite di materiali di categoria 2:
 - a) consente all'autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto; e
 - b) conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento.
3. Le autorità competenti di entrambi gli Stati membri di spedizione e di destinazione della partita di materiali di categoria 2 provvedono ai controlli relativi alla spedizione di tale partita conformemente all'articolo 48, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

*Articolo 21***Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro o un paese terzo a fini di ulteriore trattamento o trasformazione**

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 8 del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni verso un impianto o uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente per la trasformazione di materiali di categoria 3 in mangimi trasformati, alimenti trasformati per animali da compagnia o prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o per la trasformazione di materiali di categoria 3 in biogas o compost di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato in un altro Stato membro o verso un paese terzo, purché:
 - a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
 - b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
 - c) i materiali di categoria 3 provengano da suini detenuti e da stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui agli articoli 11 e 12;
 - d) il mezzo di trasporto sia equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale;
 - e) i sottoprodotti di origine animale siano spostati direttamente dal macello designato conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, verso:
 - i) un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui agli allegati X e XIII del regolamento (UE) n. 142/2011;

- ii) un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia di cui all'allegato XIII, capo II, punto 3, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 142/2011;
 - iii) un impianto di produzione di biogas o di compostaggio riconosciuto per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in compost o biogas conformemente ai parametri standard applicabili alla trasformazione di cui all'allegato V, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.
2. L'operatore di trasporto responsabile dei movimenti di partite di materiali di categoria 3:
- a) consente all'autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto; e
 - b) conserva la documentazione elettronica del movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento.

Articolo 22

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi

In deroga al divieto di cui all'articolo 9, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare i movimenti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni verso altri Stati membri e paesi terzi purché:

- a) i suini siano stati detenuti in uno stabilimento in cui non sono state riscontrate prove della presenza di peste suina classica nei 12 mesi precedenti la data del movimento e tale stabilimento sia situato al di fuori di una zona di protezione o di sorveglianza istituita conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- b) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- c) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
- d) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano ottenuti da suini detenuti in stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui agli articoli 11 e 12;
- e) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all'articolo 23, paragrafo 1.

CAPO IV

MISURE SPECIALI DI RIDUZIONE DEI RISCHI RIGUARDANTI LA PESTE SUINA CLASSICA PER LE AZIENDE ALIMENTARI NEGLI STATI MEMBRI INTERESSATI

Articolo 23

Designazione speciale di macelli, laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi, stabilimenti di trasformazione delle carni e centri di lavorazione della selvaggina

1. Fatte salve le prescrizioni in materia di movimenti autorizzati di cui all'articolo 22, le autorità competenti degli Stati membri interessati, a seguito di una domanda presentata da un operatore del settore alimentare, designano stabilimenti per la macellazione, il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio delle carni fresche e dei prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e da suini selvatici in tali zone soggette a restrizioni.
2. Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono decidere che la designazione di cui al paragrafo 1 non è richiesta per gli stabilimenti che macellano, trasformano, sezionano e immagazzinano carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e da suini selvatici in tali zone soggette a restrizioni purché:

- a) le carni e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, di origine suina siano marcati con un bollo sanitario speciale di cui all'articolo 25;
 - b) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, di origine suina provenienti da tali stabilimenti siano destinati unicamente allo stesso Stato membro interessato;
 - c) i sottoprodotti di origine suina provenienti da tali stabilimenti siano trattati o smaltiti unicamente all'interno dello stesso Stato membro.
3. Le autorità competenti degli Stati membri interessati:
- a) forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri un link al sito web della loro autorità competente contenente un elenco degli stabilimenti designati e delle loro attività di cui al paragrafo 1;
 - b) mantengono aggiornato l'elenco di cui alla lettera a).

Articolo 24

Condizioni speciali per la designazione di stabilimenti per la macellazione, il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I

Le autorità competenti degli Stati membri interessati designano stabilimenti per la macellazione, il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e da suini selvatici in tali zone soggette a restrizioni, che sono oggetto delle prescrizioni in materia di movimenti autorizzati di cui all'articolo 22, unicamente purché:

- a) il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio delle carni fresche e dei prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I siano effettuati separatamente dalle carni fresche e dai prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I che non soddisfano:
 - i) le condizioni generali supplementari di cui agli articoli 11, 12 e 13; e
 - ii) le condizioni specifiche di cui all'articolo 22;
- b) l'operatore dello stabilimento disponga di procedure o istruzioni documentate approvate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati per garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a).

Articolo 25

Bolli sanitari speciali

Le autorità competenti degli Stati membri interessati provvedono affinché i seguenti prodotti di origine animale siano marcati con un bollo sanitario speciale o, se del caso, un marchio di identificazione che non è ovale e non può essere confuso con il bollo sanitario o il marchio di identificazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004:

- a) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I, a meno che non si applichino condizioni specifiche per i movimenti da tali zone soggette a restrizioni di partite di suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni, come stabilito all'articolo 22; e
- b) le carni fresche e i prodotti a base di carne di suini selvatici ottenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e spostati da uno stabilimento designato conformemente all'articolo 23, paragrafo 1.

CAPO V

MISURE SPECIALI DI CONTROLLO DELLE MALATTIE APPLICABILI AI SUINI SELVATICI NEGLI STATI MEMBRI INTERESSATI*Articolo 26***Divieti specifici in relazione ai movimenti di suini selvatici**

Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti di suini selvatici da parte degli operatori di cui all'articolo 101 del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione:

- a) all'interno dell'intero territorio dello Stato membro interessato;
- b) dall'intero territorio dello Stato membro interessato verso:
 - i) altri Stati membri; e
 - ii) paesi terzi.

*Articolo 27***Divieti specifici in relazione ai movimenti all'interno delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e da tali zone di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici**

1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti all'interno delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e da tali zone di partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici.

2. Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti all'interno delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I e da tali zone di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici:

- a) per uso domestico privato;
- b) connessi alle attività dei cacciatori che forniscono piccole quantità di suini selvatici o di carni di selvaggina selvatica di origine suina direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004.

*Articolo 28***Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche, prodotti trasformati a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici all'interno delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I**

In deroga ai divieti di cui all'articolo 27, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare i movimenti dei prodotti di cui all'articolo 27 da uno stabilimento situato nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I all'interno di tali zone soggette a restrizioni purché:

- a) siano stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno e test per la ricerca degli anticorpi per la peste suina classica per ciascun suino selvatico utilizzato per la produzione e la trasformazione di prodotti a base di carne in tali zone soggette a restrizioni;
- b) l'autorità competente abbia ottenuto i risultati negativi dei test di cui alla lettera a) prima del trattamento di cui alla lettera c);
- c) i prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici siano stati prodotti, trasformati e immagazzinati in stabilimenti designati conformemente all'articolo 23, paragrafo 1.

Articolo 29

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di prodotti trasformati a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I

In deroga ai divieti di cui all'articolo 27, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare i movimenti di partite di prodotti di cui all'articolo 27 da uno stabilimento situato nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I verso altri Stati membri e paesi terzi purché:

- a) siano stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno e test per la ricerca degli anticorpi per la peste suina classica per ciascun suino selvatico utilizzato per la produzione e la trasformazione di prodotti a base di carne in tali zone soggette a restrizioni;
- b) l'autorità competente abbia ottenuto i risultati negativi dei test di cui alla lettera a) prima del trattamento di cui alle lettere c) e d);
- c) i prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici siano stati prodotti, trasformati e immagazzinati in stabilimenti designati conformemente all'articolo 23, paragrafo 1;
- d) i prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici siano stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, per quanto riguarda la peste suina classica.

Articolo 30

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti dalle zone soggette a restrizioni di partite di prodotti trasformati a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici provenienti da tali zone soggette a restrizioni

Gli operatori spostano partite di prodotti trasformati a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici provenienti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento verso un altro Stato membro e i paesi terzi nei casi contemplati all'articolo 29 del presente regolamento unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:

- a) le informazioni richieste conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e
- b) il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:

«Prodotti trasformati a base di carne ottenuti da suini selvatici in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina classica di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione.».

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione fino al 13 giugno 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

*ALLEGATO I***ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI****1. Bulgaria**

Tutto il territorio della Bulgaria.

2. Romania

Tutto il territorio della Romania.

ALLEGATO II

MISURE DI BIOSICUREZZA RAFFORZATE PER GLI STABILIMENTI DI SUINI DETENUTI SITUATI NELLE ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI ELENCAE NELL'ALLEGATO I

[di cui all'articolo 12, lettera b), punto i)]

1. Le seguenti misure di biosicurezza rafforzate di cui all'articolo 12, lettera b), punto i), si applicano agli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I in caso di movimenti autorizzati di partite di:
 - a) suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I come previsto all'articolo 18;
 - b) materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I come previsto all'articolo 19;
 - c) sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I come previsto all'articolo 21;
 - d) carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I come previsto all'articolo 22.

2. Gli operatori degli stabilimenti di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I situati negli Stati membri interessati provvedono affinché, in caso di movimenti autorizzati al di fuori di tali zone soggette a restrizioni, in tali stabilimenti di suini detenuti siano applicate le seguenti misure di biosicurezza rafforzate:
 - a) assenza di contatto, diretto o indiretto, tra i suini detenuti e almeno:
 - i) altri suini detenuti provenienti da altri stabilimenti;
 - ii) i suini selvatici;
 - b) adozione di misure igieniche adeguate, come il cambio di abiti e calzature, da parte delle persone all'ingresso e all'uscita dai locali in cui sono detenuti i suini;
 - c) lavaggio e disinfezione delle mani da parte delle persone all'ingresso dei locali dove sono detenuti i suini;
 - d) divieto, per le persone che entrano in contatto con i suini detenuti nello stabilimento, di aver svolto attività di caccia relativa ai suini selvatici o di aver avuto qualsiasi contatto con suini selvatici per un periodo di almeno 48 ore prima dell'ingresso nello stabilimento;
 - e) divieto di ingresso nello stabilimento, compresi i locali, in cui sono detenuti i suini per persone o mezzi di trasporto non autorizzati;
 - f) adeguata tenuta di registri con l'indicazione delle persone e dei mezzi di trasporto che accedono allo stabilimento in cui sono detenuti i suini;
 - g) i locali e gli edifici degli stabilimenti in cui sono detenuti i suini devono:
 - i) essere costruiti in modo tale che nessun altro animale possa entrare nei locali e negli edifici o entrare in contatto con i suini detenuti o con il loro mangime e materiale da lettiera;
 - ii) consentire il lavaggio e la disinfezione delle mani;
 - iii) consentire la pulizia e la disinfezione dei locali;
 - iv) disporre di strutture adeguate per il cambio delle calzature e degli abiti all'ingresso dei locali in cui sono detenuti i suini;
 - h) presenza di recinzioni a prova di bestiame almeno attorno ai locali in cui sono detenuti i suini e agli edifici in cui sono tenuti mangimi e lettiera;
 - i) predisposizione di un piano di biosicurezza approvato dall'autorità competente dello Stato membro interessato, che tenga conto del profilo dello stabilimento e della legislazione nazionale; tale piano di biosicurezza deve comprendere almeno:
 - i) l'istituzione di zone «pulite» e «sporche» per il personale in funzione della tipologia di azienda, quali spogliatoi, una doccia, una mensa;

- ii) la predisposizione e la revisione, se del caso, delle condizioni logistiche per l'ingresso di nuovi suini detenuti nello stabilimento;
 - iii) le procedure per la pulizia e la disinfezione delle strutture, dei mezzi di trasporto, delle attrezzature e per l'igiene del personale;
 - iv) norme per quanto riguarda l'alimentazione del personale in loco e un divieto per il personale di detenere suini, se del caso e ove applicabile;
 - v) un programma specifico e periodico di sensibilizzazione del personale dello stabilimento;
 - vi) la predisposizione e la revisione, se del caso, delle condizioni logistiche destinate a garantire un'adeguata separazione tra le diverse unità epidemiologiche e ad evitare che i suini entrino in contatto, direttamente o indirettamente, con sottoprodotti di origine animale e altre unità;
 - vii) le procedure e le istruzioni per l'applicazione delle prescrizioni in materia di biosicurezza durante la costruzione o la riparazione dei locali o degli edifici;
 - viii) un audit interno o un'autovalutazione per verificare l'applicazione delle misure di biosicurezza.
-

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2021/935 DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 13ª riunione del comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia in merito all'adozione di modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi relative alle locomotive e al materiale rotabile per il trasporto di passeggeri, ai carri merci e all'accessibilità del sistema ferroviario per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, all'adozione delle prescrizioni tecniche uniformi applicabili alla composizione dei treni e ai controlli della compatibilità con la tratta e al sottosistema «infrastruttura», all'aggiornamento di riferimenti ai documenti di cui all'appendice I delle prescrizioni tecniche uniformi relative all'applicazione telematica per il trasporto merci, nonché in merito alla revisione dell'ATMF in relazione ai soggetti responsabili della manutenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («COTIF»), in conformità della decisione 2013/103/UE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta, sono parti della COTIF.
- (3) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), della COTIF è stato istituito il comitato di esperti tecnici (CTE) dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF).
- (4) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della COTIF, e in conformità dell'articolo 6 dell'appendice F (APTU), il CTE è competente per l'adozione o la modifica, tra l'altro, delle prescrizioni tecniche uniformi («UTP») relative alle locomotive e al materiale rotabile per il trasporto di passeggeri («UTP LOC PAS»), ai carri merci («UTP WAG») e all'accessibilità del sistema ferroviario per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta («UTP PRM»), dei documenti tecnici della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema applicazioni telematiche per il trasporto merci («STI TAF») di cui all'appendice I dell'UTP relativa alle applicazioni telematiche per il trasporto merci («UTP TAF»), dell'UTP applicabile alla composizione dei treni e ai controlli della compatibilità con la tratta («UTP TCRC») e dell'UTP applicabile al sottosistema «infrastruttura» («UTP INF»).
- (5) Da ultimo, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, dell'appendice G (ATMF), il CTE è competente a proporre la revisione dell'ATMF per quanto riguarda i soggetti responsabili della manutenzione (ECM).
- (6) Il CTE ha incluso nell'ordine del giorno della 13ª sessione che si terrà il 22 giugno 2021 proposte di decisioni di modifica delle UTP LOC PAS, delle UTP WAG, delle UTP PRM, ed adozione delle UTP TCRC e delle UTP INF, di aggiornamento dei riferimenti ai documenti tecnici dello STI TAF elencati nell'appendice I delle UTP TAF e di revisione dell'ATMF in relazione agli ECM.

⁽¹⁾ Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di CTE e, per quanto riguarda la revisione dell'ATMF, in sede di comitato di revisione dell'OTIF, poiché le decisioni proposte vincoleranno l'Unione.
- (8) Gli obiettivi di tali decisioni proposte sono allineare le UTP LOC PAS, le UTP WAG e le LUTP PRM rispettivamente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/387 della Commissione ⁽²⁾ e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione ⁽³⁾, adottare nuove UTP TCRC e nuove UTP INF, in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione ⁽⁴⁾ e il regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione ⁽⁵⁾ come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione ⁽⁶⁾, e proporre al comitato di revisione dell'OTIF una revisione dell'ATMF in relazione agli ECM per allinearla alla direttiva (UE) 2016/798 ⁽⁷⁾.
- (9) Le decisioni proposte sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell'Unione in quanto contribuiscono all'allineamento della normativa OTIF alle disposizioni equivalenti del diritto dell'Unione e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 13^a sessione del comitato di esperti tecnici della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980 in merito alle modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi relative alle locomotive e al materiale rotabile per il trasporto di passeggeri, ai carri merci e all'accessibilità del sistema ferroviario per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, all'adozione delle prescrizioni tecniche uniformi applicabili alla composizione dei treni e ai controlli della compatibilità con la tratta e al sottosistema «infrastruttura», all'aggiornamento dei riferimenti ai documenti tecnici di cui all'appendice I delle prescrizioni tecniche uniformi relative all'applicazione telematica per il trasporto merci, nonché in merito alla revisione dell'ATMF in relazione ai soggetti responsabili della manutenzione è la seguente:

- 1) votare a favore delle modifiche delle UTP relative alle locomotive e al materiale rotabile per il trasporto di passeggeri proposte dal CTE, che figurano nel documento di lavoro del CTE recante i riferimenti TECH-20041-CTE13-UTP LOC PAS allegato e TECH-20041 LOC PAS decisione;
- 2) votare a favore delle modifiche delle UTP relative al materiale rotabile – carri merci proposte dal CTE, che figurano nel documento di lavoro del CTE recante i riferimenti TECH-20042-CTE13 WAG progetto di modifiche e TECH-20042 WAG decisione;
- 3) votare a favore delle modifiche delle UTP relative all'accessibilità del sistema ferroviario per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta proposte dal CTE, che figurano nel documento di lavoro del CTE recante i riferimenti TECH-20043-CTE UTP PRM progetto di modifiche e TECH-20043 PRM decisione;
- 4) votare a favore dell'adozione delle UTP applicabili alla composizione dei treni e ai controlli della compatibilità con la tratta proposta dal CTE, che figura nel documento di lavoro del CTE recante i riferimenti TECH-20039 UTP TCRC e TECH-20039 TCRC decisione;

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/387 della Commissione, del 9 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1302/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione per quanto riguarda l'estensione dell'area d'uso e le fasi di transizione (GU L 73 del 10.3.2020, pag. 6).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1300/2014 per quanto riguarda l'inventario delle attività al fine di individuare le barriere all'accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione e la decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda l'allineamento alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'attuazione di obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 108).

⁽⁷⁾ Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

- 5) votare a favore dell'adozione delle UTP applicabili al sottosistema «infrastruttura» proposta dal CTE, che figura nel documento di lavoro del CTE recante i riferimenti TECH-20040-UTP INF progetto e TECH-20040 INF decisione;
- 6) votare a favore dell'aggiornamento dei riferimenti ai documenti tecnici dello STI TAF elencati nell'appendice I dell'UTP TAF proposto dal CTE, che figura nel documento di lavoro del CTE recante il riferimento TECH-21009-CTE UTP TAF decisione;
- 7) votare a favore della revisione dell'ATMF in relazione ai soggetti responsabili della manutenzione, che figura nel documento di lavoro del CTE recante il riferimento TECH-20045 ATMF decisione.

Articolo 2

Una volta adottate, le decisioni del CTE sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con l'indicazione della data della loro entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 3 giugno 2021

Per il Consiglio
Il presidente
P. N. SANTOS

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/936 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2021

relativa alle norme armonizzate per le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2019/2023 e del regolamento delegato (UE) 2019/2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri considerano il prodotto per il quale sono state applicate le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, conforme a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono. L'articolo 4 e l'allegato III del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione ⁽³⁾ stabiliscono i pertinenti requisiti di misurazione e calcolo per le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico.
- (2) A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, dopo aver adottato, ai sensi dell'articolo 16 di tale regolamento, un atto delegato che stabilisce specifici requisiti di etichettatura, la Commissione, pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i riferimenti alle norme armonizzate che soddisfano i pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo dell'atto delegato. Laddove tali norme armonizzate si applichino durante la valutazione di conformità di un prodotto, il modello si presume conforme ai pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo dell'atto delegato. L'articolo 3 e l'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione ⁽⁵⁾ stabiliscono i requisiti di misurazione e calcolo per le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico.
- (3) Con la decisione di esecuzione C(2020)4329 ⁽⁶⁾, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di revisione delle norme armonizzate esistenti per le lavastoviglie per uso domestico, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico a sostegno dei regolamenti (UE) 2019/2022 e (UE) 2019/2023 e dei regolamenti delegati (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2014.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 285).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione C(2020)4329 della Commissione, del 1° luglio 2020, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione, al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione per quanto riguarda i requisiti di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica per le lavastoviglie per uso domestico, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico a sostegno dei regolamenti (UE) 2019/2022 e (UE) 2019/2023 della Commissione e dei regolamenti delegati (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2014 della Commissione.

- (4) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020)4329, il Cenelec ha rivisto le norme armonizzate EN 60456:2016 e EN 50229:2015 al fine di tener conto del progresso tecnico e scientifico. Ciò ha portato all'adozione della modifica EN 60456:2016/A11:2020 e di una nuova norma armonizzata EN IEC 62512:2020, quale modificata dalla norma EN IEC 62512:2020/A11:2020.
- (5) La Commissione ha esaminato, di concerto con il Cenelec, la conformità con la richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 4329 delle norme armonizzate EN 60456:2016, quale modificata dalla norma EN 60456:2016/A11:2020, e EN IEC 62512:2020, quale modificata dalla norma EN IEC 62512:2020/A11:2020.
- (6) Le norme armonizzate EN 60456:2016, quale modificata dalla norma EN 60456:2016/A11:2020, e EN IEC 62512:2020, quale modificata dalla norma EN IEC 62512:2020/A11:2020, soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2019/2023 e nel regolamento delegato (UE) 2019/2014.
- (7) I punti ZA.4.9 e ZA.4.10 delle norme armonizzate EN 60456:2016 e EN IEC 62512:2020 dovrebbero essere esclusi dalla pubblicazione in quanto fanno riferimento all'applicazione dei prodotti della normazione europea CLC/TS 50577 e CLC/TS 50707:2019. Il riferimento ai prodotti della normazione europea in una norma armonizzata è incompatibile con la natura di tali norme. I prodotti della normazione europea e le norme armonizzate, quali definiti all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1025/2012, sono due strumenti diversi con finalità diverse. Tale riferimento è altresì contrario alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020)4329, che riguarda esclusivamente le norme armonizzate.
- (8) La colonna «Osservazioni/note*» della tabella ZZA.1 nelle norme armonizzate EN 60456:2016 e EN IEC 62512:2020 ai fini del regolamento delegato (UE) 2019/2014 e la colonna «Osservazioni/note*» della tabella ZZB.1 nelle stesse norme, dovrebbero essere escluse dalla pubblicazione ai fini del regolamento (UE) 2019/2023 a causa dell'incompatibilità di tali colonne con i requisiti del principale corpus normativo delle norme e dell'incertezza giuridica derivante dall'interpretazione degli effetti legali della presunzione di conformità inclusa nella nota a piè di pagina di tali colonne.
- (9) È pertanto opportuno pubblicare, con limitazioni, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il riferimento alle norme armonizzate EN 60456:2016, quale modificata dalla norma EN 60456:2016/A11:2020, e EN IEC 62512:2020, quale modificata dalla norma EN IEC 62512:2020/A11:2020.
- (10) La norma armonizzata EN 60456:2016, quale modificata dalla norma EN 60456:2016/A11:2020, sostituisce le norme armonizzate EN 60456:2016 e EN 60704-2-4:2012, pubblicate nella comunicazione 2016/C 416/01 della Commissione ⁽⁷⁾. La norma armonizzata EN IEC 62512:2020, quale modificata dalla norma EN IEC 62512:2020/A11:2020, sostituisce la norma armonizzata EN 50229:2015, quale rettificata dalla norma EN 50229:2015/AC:2016, pubblicata nella comunicazione 2016/C 416/02 della Commissione ⁽⁸⁾. Occorre pertanto abrogare dette comunicazioni.
- (11) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti alle norme armonizzate per le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico elaborate a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/2014 e riportati nell'allegato I della presente decisione sono pubblicati, con limitazioni, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I riferimenti alle norme armonizzate per le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2019/2023 e riportati nell'allegato II della presente decisione sono pubblicati, con limitazioni, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁷⁾ Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) (GU C 416 dell'11.11.2016, pag. 1).

⁽⁸⁾ Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione della direttiva 96/60/CE della Commissione recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) (GU C 416 dell'11.11.2016, pag. 3).

Articolo 2

Le comunicazioni 2016/C 416/01 e 2016/C 416/02 sono abrogate.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/2014

N.	Riferimento della norma
1.	EN 60456:2016 Macchine lavabiancheria per uso domestico – Metodi di misurazione delle prestazioni EN 60456:2016/A11:2020 Limitazione: la presente pubblicazione non riguarda le seguenti parti della norma: a) punti ZA 4.9 e ZA.4.10; b) colonna «Osservazioni/Note*» della tabella ZZA.1.
2.	EN IEC 62512:2020 Macchine elettriche lavasciuga biancheria per uso domestico – Metodi di misurazione delle prestazioni EN IEC 62512:2020/A11:2020 Limitazione: la presente pubblicazione non riguarda le seguenti parti della norma: a) punti ZA 4.9 e ZA.4.10; b) colonna «Osservazioni/Note*» della tabella ZZA.1.

ALLEGATO II

Norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2019/2023

N.	Riferimento della norma
1.	EN 60456:2016 Macchine lavabiancheria per uso domestico – Metodi di misurazione delle prestazioni EN 60456:2016/A11:2020 Limitazione: la presente pubblicazione non riguarda le seguenti parti della norma: a) punti ZA.4.9 e ZA.4.10; b) colonna «Osservazioni/Note*» della tabella ZZB.1.
2.	EN IEC 62512:2020 Macchine elettriche lavasciuga biancheria per uso domestico – Metodi di misurazione delle prestazioni EN IEC 62512:2020/A11:2020 Limitazione: la presente pubblicazione non riguarda le seguenti parti della norma: a) punti ZA.4.9 e ZA.4.10; b) colonna «Osservazioni/Note*» della tabella ZZB.1.

RETTIFICHE

Retifica del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150 del 14 giugno 2018)

1. Pagina 47, articolo 41, titolo

anziché: «Norme aggiuntive sugli interventi in caso di non conformità»,

leggasi: «Norme aggiuntive sugli interventi in caso di sospetta o accertata non conformità e catalogo comune di misure».

2. Pagina 47, articolo 42, titolo

anziché: «Norme aggiuntive sulle misure da adottare in caso di non conformità»,

leggasi: «Norme aggiuntive sulle misure da adottare in caso di non conformità che comprometta l'integrità».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT